

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PARERE

ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo alla determina a contrarre con prot. n. 174253 del 15 maggio 2020 e agli atti che ne hanno esplicato l'efficacia, quali la Richiesta Di Offerta (RDO), per l'affidamento del servizio di gestione integrata delle notifiche degli atti giudiziari sull'intero territorio nazionale

inviato a:

Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Rif. n. \$3944

Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Via IV Novembre, 119/A
00187 ROMA
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 14 luglio 2020, ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alla determina a contrarre con prot. n. 174253 del 15 maggio 2020 e agli atti che ne hanno esplicato l'efficacia, quali la Richiesta Di Offerta (RDO), con i quali codesta Amministrazione sta procedendo all'affidamento del servizio di gestione integrata delle notifiche dei propri atti giudiziari sull'intero territorio nazionale per il periodo dal 1º Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020.

In particolare, gli atti in questione, con i quali codesta Amministrazione ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione alla selezione, nonché i criteri di valutazione applicabili, presentano alcuni aspetti suscettibili di confliggere con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione.

L'Autorità ha ritenuto che le previsioni riportate nei documenti di gara, che dispongono quale requisito d'accesso il numero minimo di punti di giacenza stabilito nella delibera AGCom n. 77/18/CONS e un punteggio migliorativo aggiuntivo per gli ulteriori punti di giacenza fisici eventualmente

presentati¹, rivestano carattere discriminatorio per gli operatori postali privati a favore del fornitore del Servizio Universale, Poste Italiane S.p.A., nonché ostacolino *de facto* la piena partecipazione degli stessi operatori.

Ciò in quanto tali previsioni dispongono il possesso da parte degli operatori postali privati del predetto numero minimo di punti di giacenza fisici individuato nell'allegato 4 alla suddetta delibera AGCom n. 77/18/CONS, quale unica modalità di recapito degli atti inesitati, non tenendo conto della possibilità di avvalersi, invece, da parte degli stessi delle cc.dd. "modalità alternative" previste nell'allegato 5 alla medesima delibera.

A tal riguardo, si tenga conto che sussistono operatori, anche di dimensioni di rilievo, che hanno optato, in sede di conseguimento del titolo abilitativo (i.e. la licenza speciale individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per lo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari), per un modello di recapito degli atti inesitati basato sulle modalità alternative. La mancata previsione tra i requisiti di partecipazione di tali modalità determina nel concreto la loro preclusione a procedure di gara così disegnate.

Con siffatte previsioni si determina nei fatti il mancato riconoscimento della piena equivalenza ed alternatività tra punti di giacenza e modalità alternative, così come sancita dal Legislatore, che ha novellato l'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982, che nell'attuale formulazione prevede espressamente che: "Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio." e dal Regolatore, che nell'art. 10, lett. h, dell'allegato A alla citata delibera n. 77/18/CONS dispone come obbligo per gli operatori postali in materia di

¹ Si fa riferimento al "Criterio C1 - Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze" del disciplinare di gara che riguarda il dimensionamento logistico dell'organizzazione in termini di strutture adibite al deposito ed al ritiro delle giacenze, finalizzato a misurare la capillarità delle strutture proposte sull'intero territorio nazionale. Tale criterio, fermo restando i requisiti minimi riportati nell'Allegato 4 della Delibera 77/18/CONS, incide per un massimo di 25 punti sugli 80 previsti per la componente tecnica.

qualità del servizio e a tutela dell'utente il seguente: "per il ritiro della corrispondenza inesitata, [devono] realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario; [...]".

Inoltre, il Regolatore nella delibera n. 77/18/CONS, sottolinea sempre in tema "l'esigenza di evitare un aggravio ingiustificato per gli utenti che potrà essere soddisfatta non solo attraverso un'adeguata diffusione dei punti di giacenza fisici ma anche attraverso la comprovata possibilità di utilizzare soluzioni alternative che, nel rispetto della procedura di notificazione delineata dalla legge n. 890/1982, assicurino con continuità e certezza la corretta gestione dell'invio inesitato attraverso il contatto con il cliente e/o un secondo recapito previo appuntamento".

In conclusione l'Autorità ritiene che le previsioni in questione riportate nei documenti di gara di codesta Amministrazione siano ingiustificatamente discriminatorie e non rispondenti all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e si pongano in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, ostacolando così il pieno dispiegarsi della concorrenza per il mercato in occasione della gara. Pertanto, quanto previsto dai documenti di gara in parte qua risulta in contrasto, oltre che con l'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982, anche con i principi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, 41 e 117, comma 2, lett. e) Cost. e 30 del decreto legislativo 50/2016.

Alla luce delle considerazioni svolte sopra, l'Autorità invita codesta Amministrazione a porre in essere le misure correttive ritenute più opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'affidamento del servizio di gestione integrata delle notifiche dei propri atti giudiziari sull'intero territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Amministrazione dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi

concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

